

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVIII - N. 1 - Febbraio/Marzo 2024

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 FEBBRAIO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento imposta sostitutiva: mance settore alberghiero e ristorazione

26 FEBBRAIO lunedì

- INTRASTAT: mensili

28 FEBBRAIO mercoledì

- Rottamazione ruoli: versamento rateale

29 FEBBRAIO giovedì

- Imposta di bollo virtuale: dichiarazione per il 2023
- IPE: IV° trimestre / Dichiarazione annuale IVA

18 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Tassa annuale libri sociali e contabili
- CU: consegna e transito tassa annuale libri sociali e contabili

25 MARZO lunedì

- INTRASTAT: mensili

EDITORIALE

La posta del Cuore Fiscale: Pensavo fosse amore... invece era un F24 in scadenza

Stanchi delle solite Poste del cuore piene di banali tradimenti e triti e ritriti amori impossibili? Ecco allora la nostra nuova, esclusiva rubrica, dedicata a ciò che veramente fa battere il cuore ai nostri Lettori: ci riferiamo all'amore maledetto tra il cliente e il suo commercialista. Tra dichiarazioni "d'amore" integrative ed altre frizzanti faccende da batticuore, cominciamo quindi con le prime, strazianti lettere giunte alla nostra Redazione!



IL COLLEGA PIU' GIOVANE

Carissima Redazione, il rapporto con il mio cliente è sempre più monotono: mi chiede sempre le solite cose, la contabilità, l'invio delle LIPE... E l'altro giorno è arrivato in ufficio con tracce di una perizia di rivalutazione quote. Aveva evidenti segni di calcolo dell'avviamento sul colletto della camicia... ho il sospetto che mi tradisca con un collega più giovane, e che faccia con lui tutte quelle pratiche più frizzanti che un tem-

po facevamo assieme.... Come posso gestire questa situazione?
Budgetboomer63

Risposta Della Redazione

Caro Budgetboomer63, anche in una coppia rodada, è importante tenere viva la passione dei primi tempi. Qualche suggerimento: organizza una serata romantica, e non preparargli il solito bilancio, ma sfodera tutta la tua fantasia per proporgli qualcosa di speciale... ad esempio, potreste analizzare assieme un bel rendiconto finanziario!

MALINTESI DELLA VIGILIA

Cara Redazione, il mio commercialista non smetteva di chiamarmi tra il 24 e il 26 dicembre... me tapina! pensavo fosse amore, invece era l'acconto IVA in scadenza! Come posso riprendermi da cotanta delusione?
Stellinavintage71

Risposta Della Redazione

Cara Stellinavintage71, La passione per le scadenze fiscali può trarre in inganno, ma ricorda: forse dietro il glaciale acconto IVA del 27 dicembre, si nasconde un saldo caldo d'amore, pronto a sbocciare in primavera (PS. controlla la mail in prossimità del 16 marzo!).

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- REGIME FORFETARIO: superamento della soglia di 100.000 euro
- 2024: nuove aliquote IVA
- PLUSVALENZE E SUPERBONUS: novità
- CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI BREVI: novità
- MARCHIO DI IMPRESA: guida alla registrazione.
- REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Niente compensazioni in banca

Dal prossimo 1° luglio stop all'homebanking per versamenti di F24 con crediti Inps e Inail in compensazione che potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici delle Entrate e non più anche attraverso le banche convenzionate. Inoltre i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Sempre dal 1° luglio scatterà il divieto di effettuare compensazioni orizzontali per i contribuenti con debiti scaduti oltre i 100mila euro. Sono le novità contenute nella manovra 2024 che riguardano la limitazione alla compensazione dei crediti fiscali e previdenziali che scatteranno nel corso del 2024.

9 Gennaio 2024 - Italia Oggi

Lavoratori sportivi, la qualificazione non cambia la fascia esclusa da Irpef

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 474 dell'11 dicembre 2023, ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo. Il quesito riguardava l'interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 51, comma 1-bis, del Dlgs 36/2021 in base alla quale "per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi sia nel primo sia nel secondo semestre "l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15mila euro". Con la citata risposta l'Agenzia conferma che, a prescindere dal duplice inquadramento fiscale, il nuovo limite di esclusione è posto in via unitaria. Pertanto, dal 1° luglio 2023 sono imponibili i compensi che superano i 15mila euro. Ammonta al 20% la ritenuta alla fonte sui premi, con facoltà di rivalsa.

9 Gennaio 2024 - Il Sole 24 Ore

Con il nuovo Statuto aumentano le garanzie per i contribuenti

Non c'è solo l'obbligo di motivazione rafforzata tra le novità del decreto di attuazione della riforma dello Statuto dei diritti del contri-

REGIME FORFETARIO: superamento della soglia di 100.000 euro

La recente circolare n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

In particolare, dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento. Di seguito si espongono le conseguenze ai fini Iva, imposte dirette e ritenute nel caso del superamento della soglia dei 100.000 euro.

EFFETTI AI FINI IVA.

Secondo la citata circolare, ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100.000 euro di ricavi, è l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l'incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all'incasso medesimo.

In altre parole, l'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini IVA (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale). A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sfioramento del limite di 100.000 euro, in

particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

- l'operazione che ha generato l'incasso: il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l'IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario. La rettifica va effettuata emettendo, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto IVA, apposita nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA dovuta;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro, anche nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.

Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto a istituire i registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA, annotando le operazioni rilevanti ai fini IVA.

EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

La fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento. A titolo esemplificativo, il contribuente deve:

- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo II del DPR n. 600 del 1973 e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal momento in cui è stato superato il predetto limite;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del già menzionato limite (a decorrere dall'inizio del periodo d'im-

posta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;

- adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa.

EFFETTI SULLE RITENUTE D'ACCONTO.

Considerato che «il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro», ne discende che i compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 da parte del sostituto d'imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute di cui al già menzionato articolo 25.

Posto che le ritenute sono operate «all'atto del pagamento» dei compensi, le stesse devono essere applicate, in via generale, ai compensi del professionista per le prestazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro «percepiti» e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima. Qualora l'operazione sia stata fatturata anticipatamente (rispetto all'incasso) in costanza di regime forfetario l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro deve essere assoggettato a ritenuta. Inoltre, su tutti i compensi percepiti successivamente all'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite (anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta).

Roberto Buglisi
Servimprese SRL STP

2024: nuove aliquote IVA

Si segnalano le seguenti novità in tema di aliquote IVA.

Pellet:

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Prodotti per l'infanzia:

È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

Pannolini per bambini:

- È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota

IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Prodotti dell'igiene femminile:

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.

Sgravio IVA tax free shopping:

Con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping").

Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'1.1.2024.

Mauro Chemelli
Studio Fronza Commercialisti Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

biente. Gli uffici impositori dovranno sempre indicare le ragioni che hanno condotto al rigetto delle osservazioni del contribuente, in sede di motivazione dell'atto impositivo. Resta il problema dell'ampiezza delle tipologie di atti che saranno esclusi dal nuovo istituto. Il testo finale menziona gli atti automatizzati, quelli sostanzialmente automatizzati, i non meglio definiti atti di 'pronta liquidazione' e le rettifiche del controllo formale, sulla base dell'elencazione contenuta in un futuro decreto delle Finanze. Esistono, dunque, le premesse affinché un esteso numero di provvedimenti impositivi si ritrovi esonerato dall'obbligo in questione. Se così fosse, l'istituto in esame resterebbe fortemente marginalizzato.

Annulati gli accertamenti per il 2016 notificati nel 2023

Con la sentenza n. 974/2023, depositata lo scorso 25 ottobre, la Cgt di primo grado di Latina ha stabilito che gli accertamenti per l'anno 2016 notificati nel 2023 vanno annullati per decadenza dei termini. Inapplicabile la proroga 'a cascata' di 85 giorni, valida solo in relazione al 2020. Va quindi annullato l'accertamento emesso e notificato il 23 marzo 2023, relativo all'anno 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. I giudici tributari hanno così accolto l'eccezione del contribuente sulla scorta del fatto che non opera la c.d. 'proroga generalizzata' di 85 giorni disposta dall'art. 67 del decreto Cura Italia "essendo stato l'accertamento formato e notificato oltre il 31 dicembre dell'anno 2022".

29 Dicembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Contraddittorio a carte scoperte

Vanno valutate congiuntamente le disposizioni contenute nei decreti approvati in via definitiva in materia di Statuto dei diritti del contribuente e riforma del contenzioso. Sul contraddittorio preventivo fisco e contribuenti devono agire alla luce del sole anche in vista del possibile contenzioso: da un lato la versione finale del testo che modifica lo Statuto chiede all'A-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

genza delle Entrate di riscontrare quanto affermato dal contribuente. Il quale, laddove dovesse risultare vittorioso in contenzioso sulla scorta di documenti prodotti solo in giudizio, non potrà ottenere la liquidazione delle spese. Il contraddittorio deve precedere l'emissione dell'atto impugnabile a pena di annullabilità dello stesso. L'Amministrazione è tenuta a tenere conto delle osservazioni del contribuente che viene motivato in merito alle osservazioni non giudicate accoglibili.

29 Dicembre 2023 - Italia Oggi

Rivalutazioni, si replica ancora

La legge di Bilancio 2024 ripropone, come al solito, la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni. Parliamo di beni posseduti al 1° gennaio 2024, con versamento e perizia al 30 giugno 2024. La rivalutazione si applica anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. La legge delega di riforma fiscale definisce i criteri per ridisegnare alcune fattispecie produttive di redditi diversi, con particolare riferimento all'introduzione di un'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene. Scopo della legge delega è stabilizzare la possibilità con l'introduzione a regime della disciplina originariamente contemplata dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 e prorogata numerose volte.

27 Dicembre 2023 - Italia Oggi

Rateizzazione del saldo e dell'acconto in modalità automatica

Con il decreto legislativo in materia di adempimenti tributari cambiano le modalità e i termini del versamento rateale del saldo e del primo acconto di imposte e contributi. Le prescrizioni contenute nell'articolo 8 del decreto segnano tre modifiche all'articolo 20 del Dlgs 241/1997. La prima dispone l'abrogazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione, in modo

PLUSVALENZE E SUPERBONUS: novità

Dall'1.1.2024 la plusvalenza realizzata nella cessione di immobili su cui sono stati fatti interventi che hanno beneficiato del superbonus di cui all'art. 119 del DL34/2020 subiranno una significativa tassazione. È una modifica con rilevante impatto monetario da tenere in dovuta considerazione.

L'art. 1 co. 64-66 della L. 30.12.2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024) prevede l'ampliamento dei redditi diversi di cui art. 67 co. 1 del TUIR con l'aggiunta della lett. b-bis) che prevede la tassazione delle "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati" previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 (superbonus), "che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione".

Quindi, per immobili che hanno beneficiato del superbonus, la plusvalenza è tassata se realizzata nei dieci anni successivi alla conclusione degli interventi, indipendentemente dal periodo di possesso dello stesso.

La novità fa riferimento al superbonus e prescinde dal periodo in cui è avvenuto l'intervento e dal riparto temporale del beneficio ricevuto, dall'aliquota del beneficio (110%, 90%, 70%, 65%), dalle modalità di utilizzo per cui a prescindere dall'utilizzo in detrazione o dall'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Coinvolge le cessioni di immobili che hanno beneficiato di superbonus indipendentemente da chi ha eseguito l'intervento, ricomprendendo oltre al proprietario e cedente, anche "altri aventi diritto". Per cui il cedente proprietario potrebbe subire la tassazione della plusvalenza non avendo beneficiato direttamente del superbonus.

Sono esplicitamente esclusi "gli immobili acquistati per successione" e quelli adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari "per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la

maggior parte di tale periodo".

La legge di bilancio 2024 interviene anche sulle modalità di determinazione dei costi inerenti stabilendo quanto segue per gli immobili diversi da quelli acquistati per successione o adibiti ad abitazione principale:


- se gli interventi sono conclusi da non più di 5 anni, non si tiene conto delle spese agevolate se si è optato per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi sono conclusi da più di 5 anni, ma entro 10 anni, si tiene conto del 50% delle spese agevolate se si è optato per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Permane la facoltà di rivalutare il costo d'acquisto e di costruzione degli immobili posseduti da oltre 5 anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A dette plusvalenze, oltre al regime di tassazione ordinaria IRPEF, può essere applicata l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si tratta di una prima stesura con modifiche ad impatto rilevante che necessita di ulteriori chiarimenti su aspetti critici per una corretta delimitazione ed applicazione della norma.

Robert Schuster
Pro-Tax Srl



CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI BREVI: novità

La **cedolare secca** è un regime fiscale opzionale che consente di tassare il reddito di locazione tramite un'aliquota fissa (10% per i contratti di locazione "concordati" e 21% per contratti di locazione ordinari). Si tratta di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, che viene applicata sul reddito che scaturisce dalla locazione dell'immobile. Per i contratti con regime di cedolare secca, non sono da pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo, tipicamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei normali contratti di locazione.

Possono servirsi del regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che locano l'immobile al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per quanto concerne il conduttore, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non è possibile l'opzione per la cedolare secca ove il conduttore agisca nell'esercizio di arti o professioni, sicché sarebbero esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti (come, ad esempio, l'immobile adibito ad uso foresteria).

Con il termine **locazione breve** o affitto breve, si fa riferimento ad un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata inferiore ai 30 giorni, sottoscritto da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale. Per non essere considerata attività imprenditoriale il singolo proprietario può gestire non più quattro appartamenti con la formula dell'affitto breve di tipo turistico. Oltre tale limite l'attività, da chiunque svolta, si considera esercitata in forma imprenditoriale, senza possibilità quindi di applicare la cedolare secca, con obbligo di apertura della partita IVA per la gestione delle locazioni brevi ed il conseguente passaggio alla tassazione IRPEF per aliquote e scaglioni.

Inoltre, sono, per espressa volontà norma-

tiva (art. 4 comma 3 del DL 50/2017), assimilati alle locazioni brevi:

- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori ecc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

La finanziaria 2024 interviene sulle c.d. "locazioni brevi", modificando il regime della cedolare secca con l'aumento dell'aliquota che passa dal 21% al 26% solo però per gli immobili successivi al primo. In presenza di più immobili affittati con la formula della "locazione breve", il contribuente potrà scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, su quale applicare l'aliquota più conveniente. Da notare che tale modifica interviene esclusivamente per le "locazioni brevi", mentre per le locazioni tradizionali continuerà a rendersi applicabile la cedolare secca con aliquota 21% per tutti gli appartamenti locati.

Di fatto quindi la novità dell'aumento della cedolare secca è sicuramente di impatto nelle città di maggior richiamo turistico come pure nelle località costiere e di montagna. Sempre più persone infatti stanno mettendo a reddito le loro abitazioni per fronteggiare il peso del caro-vita e per conseguire dei redditi alternativi. Oltre al bisogno di far cassa da parte dello Stato, dietro la scelta dell'incremento della cedolare secca, si potrebbe leggere anche una volontà politica che cerca di andare incontro alle strutture ricettive. Hotel e alberghi, infatti, pagano complessivamente più tasse e da tempo lamentano una concorrenza sleale da parte di chi pratica gli affitti brevi in veste di locatore. Un'ulteriore chiave di lettura potrebbe essere quella di cercare di arginare lo spopolamento di molti quartieri centrali (pieni in particolare di case vacanze e B&B).

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli & associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

che il contribuente possa avvalersi dell'istituto della rateizzazione attraverso un mero comportamento concludente. La seconda novità riguarda l'ampliamento del periodo rateale: il termine per ultimare il versamento viene infatti spostato dal mese di novembre al 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. L'istituto della rateizzazione passa da un massimo di sei a un massimo di sette rate. L'ultima innovazione afferisce alla razionalizzazione del calendario dei versamenti rateali. La bipartizione delle scadenze fissate il 16 di ogni mese per i titolari di partita Iva e l'ultimo giorno del mese per gli altri soggetti viene unificata con la scadenza del giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti.

22 Dicembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Il credito d'imposta non decade se non è indicato in dichiarazione

Dallo schema di decreto legislativo sugli Adempimenti, approvato in via definitiva dal Governo, emerge che la mancata indicazione nei modelli dichiarativi di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, non avrà più come conseguenza la decadenza dal relativo beneficio. Scopo del provvedimento è mettere fine alle situazioni in cui il contribuente, pur avendo posto in essere tutti gli adempimenti sostanziali e formali per beneficiare del credito d'imposta, si dimenticava di indicarlo nella relativa dichiarazione. Per quanto riguarda il passato, la nuova norma può costituire spunto per i giudici tributari che possono applicare il nuovo principio anche alle contestazioni già in essere.

22 Dicembre 2023 - Il Sole 24 Ore

Concordato preventivo, addio al voto delle pagelle fiscali

Cambia il concordato preventivo biennale per le partite Iva con l'accesso che diventerà possibile anche per ditte, professionisti e autonomi che non hanno raggiunto un voto a partire da 8 nelle pagelle fiscali e che, quindi, non sono nella lista degli affidabili. Una modifica che la commissione Finanze del Senato è pronta a mettere come condizione al Governo,

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

nel parere sullo schema di decreto attuativo della delega fiscale che punta a introdurre il patto anti-evasione destinato alle partite Iva fino a 5,1 milioni di ricavi/compensi e per quelle in regime di flat tax. Ma non si tratta dell'unica modifica: il Senato chiederà al Governo di introdurre una forbice del 10% alla proposta del fisco sull'imponibile e quindi sulle imposte da pagare. Un'altra proposta, questa volta della commissione Finanze, è quella di prendere in considerazione i dati Ilsa per il periodo d'imposta 2022 per favorire l'adesione all'istituto.

10 Gennaio 2024 - *Il Sole 24 Ore*

L'intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti minori

All'intelligenza artificiale il compito di rispondere agli interpelli dei contribuenti. Vanno in questa direzione le intenzioni del legislatore delegato che, nel modificare lo Statuto del contribuente secondo gli indirizzi della delega fiscale, ha previsto una forma di 'consultazione semplificata', con accesso a una banca dati dedicata, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni che vogliono ottenere una risposta ai dubbi fiscali. Si tratta dell'aspetto principale della rinnovata disciplina sull'interpello, che si aggiunge all'introduzione di un contributo per ottenere il parere del fisco e di una causa di annullabilità degli atti difformi dalla risposta all'interpello, rispetto alla precedente causa di nullità. Tra le novità anche il termine generalizzato per le risposte fissato in 90 giorni e la non impugnabilità ex lege delle stesse.

10 Gennaio 2024 - *Il Sole 24 Ore*

Ristrutturazioni in 8 direzioni

Nel biennio 2024 e 2025 sono ancora molti i bonus fiscali ancora attivi per l'edilizia. Questo, nonostante il ridimensionamento del Superbonus e dell'agevolazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per il 2024, il bonus per ristrutturazione edilizia e sismabonus potranno essere applicati nelle versioni ordinarie ma con percentuali variabili dal 50% fino all'85% delle spese sostenute, per un tetto di spesa che am-

MARCHIO DI IMPRESA: guida alla registrazione

Il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 noto come Codice della proprietà industriale (CPI), ha armonizzato la disciplina in materia dei diritti della proprietà intellettuale. Con tale locuzione si intendono genericamente quei diritti relativi al frutto dell'attività creativa e di invenzione umana nel campo artistico, scientifico e industriale che consentono alle imprese di distinguersi in campo nazionale e internazionale. Tra i principali diritti di proprietà intellettuale merita una particolare attenzione il Marchio di Impresa.

Analizziamo le sue caratteristiche ripercorrendo le tappe pratiche per ottenerne la registrazione e il suo successivo sfruttamento.

Cosa è un marchio?

Un marchio è semplicemente un segno distintivo che solitamente viene apposto su un prodotto o che è collegato a taluni servizi forniti dalle imprese. Ai sensi dell'art. 7 CPI, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare, con chiarezza e precisione, l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Le caratteristiche necessarie per poter configurare un segno distintivo come marchio sono la Novità, la capacità distintiva e la liceità. Infatti, non tutti i segni rappresentabili graficamente sono tutelabili come marchio e il legislatore ha esplicitamente individuato ed escluso alcuni segni.

Chi può registrarlo?

Il marchio può essere registrato da chiunque, sia esso persona fisica o giuridica; da una sola (marchio individuale) o da più persone (marchio collettivo). Ma vi è di più in quanto possono ottenere la registrazione di un marchio non solo gli imprenditori che intendono utilizzare - o che stanno già utilizzando - il proprio marchio

direttamente, ma anche coloro i quali pur non essendo imprenditori intendono acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l'uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi attraverso il contratto di cessione o di licenza d'uso del marchio.

Come stabilire dunque se un segno è idoneo a diventare un marchio?

Occorre procedere, con l'ausilio di consulenti esperti, ad una preventiva verifica e ad una analisi di fattibilità per il deposito. Il consulente designato potrà, tra le altre cose, procedere con l'analisi legale del marchio denominativo o figurativo, delle possibili classi merceologiche di interesse del marchio e soprattutto dare indicazioni sulla esistenza o meno di marchi in generale e nello stesso ambito merceologico. Concretamente si dovrà agire con quella che comunemente viene denominata "ricerca di anteriorità o ricerca di disponibilità", prendendo in considerazione l'ambito territoriale di interesse. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre la possibilità di consultare agevolmente e gratuitamente una banca dati a cui il consulente farà riferimento in prima istanza ma che da sola, non è sufficiente per un'analisi completa.

Qual è la procedura per registrare un marchio d'impresa?

La domanda di registrazione per marchio d'impresa può essere depositata in modalità cartacea presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio o in alternativa inviata via internet tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it, se si è in possesso di firma digitale. Il documento principale da compilare è la domanda di registrazione per marchio d'impresa che deve contenere le seguenti informazioni:

a) Dati identificativi della domanda dove indicare la tipologia di deposito, il tipo e la natura del marchio, la denominazione e descrizione, oltre che i colori eventualmente rivendicati

b) Classificazione ossia l'indicazione delle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione, indicando sia il numero della classe, secondo la Classificazione di Nizza, e l'elenco dei prodotti o servizi, identificati con chiarezza e pre-

cisione utilizzando la terminologia ufficiale, all'interno della classe così individuata

c) Dati completi del Richiedente compresa l'elezione di domicilio

d) Esemplare della rappresentazione del marchio da allegare in foglio A4 separato.

Infine poi, in calce al modulo è presente il verbale di presentazione, compilato all'atto del deposito dall'impiegato addetto.

Chi controlla la domanda e chi comunica l'esito della richiesta di registrazione?

Le fasi successive sono tutte di competenza dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che in primis esamina la domanda da un punto di vista formale ossia di ricevibilità: verifica il pagamento dei diritti e la completezza delle informazioni contenute nei documenti; successivamente opera un esame tecnico al fine di riscontrare la presenza dei requisiti di novità e di liceità richiesti dalla legge ed infine, pubblica la domanda di registrazione. Con tale ultimo adempimento viene data pubblicità del contenuto della domanda in modo tale che i terzi, se ne ricorrono fondate ragioni, possono presentare domande di opposizione alla registrazione. Gli eventuali aventi diritto a rivendicare motivi di opposizione hanno un termine di tre mesi entro i quali intraprendere azioni a difesa delle proprie pretese; decorso tale termine la domanda di registrazione si intende accolta e la procedura è definitivamente conclusa.

Quanto costa registrare un marchio?

Il costo della registrazione per il primo deposito che avrà una validità di 10 anni è così determinato: euro 101 a titolo di tassa di registrazione per una classe, euro 34 per ogni classe aggiuntiva oltre poi a varie piccole cifre a titolo di diritti di segreteria e bolli. Per i Marchi comunitari e per quelli internazionali gli importi aumentano. Ai costi vivi andrà aggiunto il costo consulenziale per la predisposizione della pratica.

Quale beneficio economico posso ottenere da un marchio d'impresa?

Si è detto che il titolare dei diritti di proprietà sul marchio può decidere di utilizzarlo direttamente per la propria impresa oppure può trasferire in capo a terzi, in via definitiva o temporaneamente, in via esclusiva oppure no, tale diritto. Si tratta della cosiddetta licenza d'uso del marchio ossia il contratto attraverso cui il titolare di un marchio (licenziante) ne concede l'uso,

in tutto o in parte, a un soggetto terzo (licenziatario) il quale ne farà uso per contraddistinguere prodotti o servizi che verranno realizzati e messi in commercio dal licenziatario stesso. Dunque, con il contratto di licenza d'uso, la proprietà del marchio resta in capo al titolare che concede ad altri di utilizzarlo dietro pagamento di un corrispettivo economico (monetizzare il valore del marchio - primo vantaggio) corrisposto una tantum o più spesso in percentuale rispetto alle vendite e in questo caso si parla di royalties. Il secondo vantaggio per il proprietario che decidesse di optare per una licenza non esclusiva sarebbe quello di vedere un aumento di opportunità di sfruttamento del valore del marchio aumentando così, l'utilizzo e la diffusione del proprio segno distintivo.

Per le persone fisiche le royalties sono tassate secondo le aliquote IRPEF applicando un abbattimento forfettario del 25% (quindi a fronte di 100 ricevuto pago le imposte su 75); l'abbattimento è elevato al 40% per i soggetti con età inferiore a 35 anni.

Attenzione però, in caso di cessione del marchio da parte di persone fisiche la gestione fiscale è controversa.

Dal lato del licenziatario si segnala che gli importi che le società italiane pagano a titolo di royalty su marchi rappresentano costi deducibili e i pagamenti andranno annoverati all'interno del conto economico sotto la voce: Costi per il Godimento di Beni di Terzi.

Spesso la decisione di concedere il diritto di utilizzo di un marchio è legato ad una vera e propria strategia di impresa soprattutto - ma non solo - per le PMI che vedono così ridurre il carico fiscale. Ma attenzione a non agire con leggerezza quando lo scopo di sfruttare fiscalmente la disciplina sul diritto d'autore è prevalente sulla genuinità del contratto di licenza d'uso stipulato tra l'imprenditore persona fisica titolare esclusivo del marchio e la sua stessa impresa. Ancora più attenzione se oggetto del contratto è marchio storico già utilizzato a titolo gratuito dalla impresa stessa che potrebbe anche aver contribuito alla sua realizzazione e scaricato perfino i relativi costi!

Un consiglio: tanto più è forte il marchio tanto più è possibile utilizzare la disciplina sul diritto d'autore.

Paolo Decaminada
Studio Decaminada STP S.r.l.

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

monta a 96 mila euro. Nel corso del biennio 2024-2025, per la generalità dei contribuenti, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni, con riferimento a determinati interventi edilizi sulle proprie unità immobiliari, nonostante i recenti interventi legislativi che hanno introdotto forti restrizioni soprattutto in tema di detrazione maggiorata di cui all'art. 119 del decreto Rilancio. L'aliquota per il Superbonus, nel 2024, scende al 70% e dal 2025 al 65%, ma la detrazione, determinata su massimali in relazione all'intervento eseguito, sarà accessibile solo per i condomini e soggetti assimilati, come i proprietari di edifici da due a quattro unità.

10 Gennaio 2024 - *Il Sole 24 Ore*

Esteso a tutti gli autonomi il concordato fiscale della durata di due anni

Sarà aperto a tutti i lavoratori autonomi e titolari di reddito d'impresa il nuovo concordato fiscale biennale che stabilisce a priori le tasse da pagare. E il Fisco, al momento di proporre al contribuente la cifra da pagare, non potrà chiedere più del 10% di quanto versato l'anno prima. Cambia l'impianto del 'patto sulle tasse' previsto dalla riforma fiscale che ha accolto i suggerimenti del Parlamento. Proteste dall'opposizione. Secondo il Pd il nuovo meccanismo premierebbe gli evasori. La proposta iniziale del Governo prevedeva l'accesso al concordato biennale solo ai contribuenti con un Ilsa calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base al comportamento dei contribuenti, superiore a 8. I dati a disposizione dicono che i contribuenti interessati agli Ilsa sono in tutto 2,4 milioni e, tra questi, quelli con un Ilsa pari o superiore a 8 sono il 44,6% del totale, ovvero poco più di un milione di persone.

12 Gennaio 2024 - *Corriere della Sera*

Piergiorgio Frizzera
org.& Sistemi srl

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

La Finanziaria ha previsto la "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali alla situazione di giacenza effettiva.

E' prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valore superiori a quelli effettivi; sia iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 (per i soggetti solari le rimanenze iniziali all' 1.1.2023).

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dalla disposizione in esame gli esercenti attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio NON adottano i Principi contabili internazionali; sono escluse le imprese in contabilità semplificata.

OGGETTO DELL'ADEGUAMENTO

Possono essere oggetto di "adeguamento" le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (art. 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023.

Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata infrannuali ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio valutate in base alle spese sostenute e quelle di durata pluriennale (di cui all'art. 93, TUIR).

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

1. **Eliminazione delle esistenze iniziali** di quantità e valore superiori a quelli effettivi; l'eliminazione può essere parziale o totale (Circolare 1.6.2000 n. 115/E su precedente analoga disposizione).

La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.

In tal caso si procede all'eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione prevede il versamento:

- Dell'IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività con un successivo Decreto;

L'aliquota media è determinata dal rapporto tra l'iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume d'affari;

- Dall'imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell'IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA (valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

2) **Iscrizione di esistenze iniziali** in precedenza omesse. L'adeguamento delle esistenze iniziali comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non

contabilizzate tra le rimanenze finali del 2022.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 115/E non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione".

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

TERMINI DI VERSAMENTO

Le imposte dovute a titolo di IVA e imposta sostitutiva vanno versate in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

- I RATA: Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023,
- Il RATA: Entro il termine di versamento della seconda/unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definito delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

INDEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DALL'IRAP

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'Irap.

EFFETTI DELL'ADEGUAMENTO

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere,
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all' 1.1.2024.

I "nuovi" valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civili e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.

Lucia Zandonella Maiucco
AD Service srl

